

PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo STUDIO LEGALE TONUCCI
(S.L.T.),
rappresentata e difesa dagli avvocati CAMPAGNI FRANCO
BRUNO, CIPRIANI
MICHELE, giusta delega a margine del ricorso;

ricorrente -

contro

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE, in persona del Sindaco pro
tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46/A, presso
lo studio
dell'avvocato PALA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
unitamente
all'avvocato MAGRINI LORENZO, giusta delega in
calce al
controricorso;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 202/05 della Corte d'Appello di
FIRENZE,
depositata il 26/01/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
23/10/07 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
uditi gli avvocati Aldo PINTO per delega
dell'avvocato Franco
Boncompagni, Giuseppe PALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L.Z. convenne in giudizio davanti ai tribunale di Pistola il comune di Serravalle Pistoiese chiedendo in via principale che fosse accertata l'inesistenza, ovvero la estinzione, della servitù di uso pubblico relativa alla strada vicinale di (OMISSIS) e la sdemanializzazione di detto bene e, in via subordinata, l'estinzione della

servitù stessa per non uso ultraventennale da parte della collettività degli utenti rappresentata dal Comune, ovvero che fosse accertato che il terreno costituente sede stradale era divenuto proprietà di essa attrice per usucapione, o, infine, che fosse accertata l'acquisizione, per effetto del possesso ultraventennale, della servitù di passaggio sullo stesso suolo a favore del fondo di essa attrice.

Il tribunale rigettò tutte le domande della C., la quale propose appello alla corte di Firenze; il Comune di Serravalle Pistoiese, costituendosi, chiese in via incidentale che l'appellante fosse condannata a rimuovere il cancello apposto sulla via vicinale, non avendo il tribunale provveduto sulla relativa domanda riconvenzionale.

All'esito del giudizio la corte territoriale rigettò l'impugnazione e, in accoglimento dell'appello incidentale, ordinò alla C. la rimozione del cancello a sua cura e spese.

Osservò la corte fiorentina che non era rilevante accertare se la strada fosse di proprietà comunale, ovvero privata ma gravata da servitù pubblica, perchè la C. negava anche l'esistenza di diritti demaniali sul bene, sicchè era comunque necessario - ai fini che si riprometteva l'attrice - dimostrare la contraddemanzializzazione (espressa o tacita) della via. Dall'istruttoria espletata, a parere del giudice d'appello, non era emerso alcun elemento che consentisse di desumere una dismissione dell'uso pubblico del bene da parte dell'ente territoriale, non essendo a tal fine sufficiente che esso non fosse da lungo tempo adibito a detto uso. Risultava, infatti, che il bene era stato inserito nell'elenco - sia pure di natura dichiarativa - delle vie vicinali, e inoltre che il comune convenuto aveva reagito, nell'anno 1973, alla iniziativa della C. di chiudere la strada con un cancello. Per altri versi, osservò la corte, non soltanto era stato dimostrato per testi che il tracciato era ancora utilmente percorso a svariati fini, ma la stessa C. in più occasioni aveva riconosciuto il diritto del Comune sulla strada, si da rendere evidente la mancanza nel suo potere di fatto di quell'animus idoneo a consentire l'usucapione da essa invocata.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.L. Z., eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; si è costituito con controricorso il Comune di Serravalle Pistoiese, che ha depositato anche memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il terzo motivo di ricorso - proposto in via subordinata, ma da esaminare preliminarmente - la C. denuncia "nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del giudice ordinario" assume che "ove fosse ritenuta la natura di via vicinale pubblica o ad uso pubblico della strada de qua, difetterebbe la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla domanda avanzata dalla C. e sulla contrapposta richiesta di rimozione del cancello avanzata, in via riconvenzionale, nel primo giudizio e riproposta in secondo grado con appello incidentale dal comune di Serravalle Pistoiese". A fondamento di tale eccezione, la ricorrente osserva che alla luce della previsione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 è estesa al Giudice amministrativo la giurisdizione su tutti gli atti e comportamenti della P.A. in materia urbanistica, intesa come materia concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio".

Il motivo è destituito di fondamento.

Premesso che per la genericità delle argomentazioni sviluppate, il motivo è al limite della inammissibilità, si osserva che il thema decidendum del giudizio, determinato dalle molteplici domande, anche subordinate, della C. nonché dalle difese e dalla domanda riconvenzionale del Comune, atteneva all'accertamento dell'avvenuta usucapione del sedime di una strada, della quale si assumeva essere venuta meno la destinazione a pubblico transito, ovvero l'accertamento dell'acquisto, sempre per usucapione, di una servitù di passaggio sullo stesso fondo.

La materia così delineata nulla ha a che vedere con l'ambito urbanistico, e ciò a prescindere dalla interpretazione del concreto contenuto attribuito a tale termine dalla L. n. 80 del 1998, art. 34 e alla residua portata della disposizione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 281/2000, aspetti che risultano ininfluenti sulla ripartizione della giurisdizione nel caso di specie. Nè è possibile ipotizzare alcun altro profilo sotto cui possa essere contestata la giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua del petitum sostanziale delle domande proposte, vertendosi in tema di accertamento di un diritto soggettivo rivendicato dall'attrice, e attenendo al merito del giudizio (e cioè alla fondatezza o meno della domanda) la verifica della qualità del bene oggetto della rivendicazione, e, conseguentemente della usucapibilità del bene stesso, mentre non vengono in discussione atti di esercizio della possibile autotutela dell'amministrazione.

Va, pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso appare infondato anche relativamente ai restanti motivi.

Con il primo motivo la ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 825 c.c., ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che la via (OMISSIS) va qualificata come strada privata vicinale, inquadrabile nei beni di cui all'art. 825 c.c., sicchè la corte d'appello avrebbe dovuto concentrare l'indagine sulla esistenza o meno, dal 1973, di un uso pubblico di transito. Detto uso era stato escluso categoricamente dalla consulenza tecnica, disattesa dalla corte territoriale sulla ritenuta rilevanza - ai fini della qualificazione del bene come soggetto ad uso pubblico - di ogni tipo di passaggio, anche sporadico da parte di cercatori di funghi o cacciatori.

Con il secondo motivo - da esaminare congiuntamente al precedente per la evidente connessione- la ricorrente denuncia "carezza e/o erronea e/o contraddittoria motivazione", contestando l'affermazione della corte d'appello secondo cui "la via vicinale di (OMISSIS) serve da collegamento fra centri abitati o isolati di case", benchè il c.t.u. avesse acclarato che la strada, per tutta la sua lunghezza, non collegava alcun centro stabile di attività organizzata fatta eccezione per la proprietà C..

La censura mossa non ha pregio: da un lato ha contenuto sostanzialmente revocatorio, laddove sembra imputare al giudice d'appello una erronea "lettura" delle conclusioni del c.t.u., vizio non denunciabile in questa sede; dall'altro propone questioni di merito, circa la effettiva permanenza del pubblico transito sulla strada oggetto di contesa, non sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della incongruità o illogicità della motivazione. Nella specie, la Corte fiorentina ha supportato con adeguate argomentazioni le proprie conclusioni, facendo riferimento non soltanto agli accertamenti del consulente, ma anche alle deposizioni testimoniali e alle risultanze documentali e fotografiche prodotte.

Va, peraltro, sottolineato che la ricorrente non ha censurato la ulteriore ratio decidendi che sostiene il rigetto della domanda, e cioè la mancata dimostrazione dei presupposti dell'usucapione, tra cui il possesso ultraventennale del bene rivendicato e il relativo animus.

Deve, quindi, concludersi per il rigetto del ricorso.

La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte a SU. rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'A.G.O., e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007